

REGOLAMENTO CENTRO NAZIONALE CORALITÀ NEL CLUB ALPINO ITALIANO

(approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo (C.C.) - in data 29 novembre 2014 e modificato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo (C.C.) – in data 25 marzo 2023)

COSTITUZIONE.

Art. 1

- a) – Il “Centro Nazionale Coralità nel C.A.I.” (C.N.C.) è una Struttura Operativa (S.O.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.).
- b) – La S.O. C.N.C. è retta dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull'autonomia organizzativa, funzionale e gestionale del C.N.C. stesso secondo le norme previste in materia dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal presente regolamento.

SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE.

Art. 2

1 - Il C.N.C. ha lo scopo di valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio musicale di cui sono depositari i Gruppi Corali del Club alpino italiano, anche favorendo:

- a) l'istituzione e costante aggiornamento del censimento dati relativi alla consistenza dei Gruppi Corali nelle Sezioni C.A.I.;
- b) la realizzazione ed aggiornamento dell'inventario relativo al patrimonio culturale (spartiti, vinili, cd, dvd, opere librarie, ecc.) del CAI;
- c) la conservazione del patrimonio storico artistico musicale del C.N.C., depositato al Museo Nazionale della Montagna e conservato presso la Biblioteca nazionale;
- d) allestimento ed aggiornamento, all'interno del sito ufficiale C.A.I. ed altri esterni, di uno spazio dedicato alla pubblicizzazione dell'immagine e delle attività corali (anagrafica Cori, patrimonio culturale, eventi organizzati nei territori, ecc.);
- e) organizzazione e promozione della partecipazione ad attività di formazione artistica e di convegni attinenti alla valorizzazione della coralità e loro divulgazione;
- f) organizzazione di enti Corali di rilevanza Nazionale anche collegati a momenti istituzionali della vita associativa del C.A.I.;
- g) promozione di forme di collaborazione con altri Organismi di valorizzazione della Coralità.

Art. 3

1 - Il C.N.C. ha sede anche operativa presso la Sede Legale del sodalizio e può essere fissato un recapito presso il presidente pro tempore del C.N.C.

Art. 4

- 1 – Il C.N.C. non può nominare o inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne al Club, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).
- 2 – Il C.N.C. non può assumere autonomamente impegni di natura economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA

Art. 5

1 - Il C.N.C. è dotato di un Consiglio Direttivo (C.D.) e di una Commissione Artistica (C.A.), organo tecnico consultivo del C.D.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove componenti che svolgono attività operative in

attuazione degli scopi e delle funzioni del C.N.C. di cui all'art. 2.

2 – Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene deciso dal CC, su indicazioni fornite dal CDC, e dal Presidente dello stesso C.N.C., in funzione delle attività programmate per il successivo triennio e della presenza territoriale dei Gruppi Corali Sezionali.

3 - I componenti del Consiglio Direttivo vengono incaricati dal CC, nel semestre successivo all'Assemblea dei delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG), tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC e dal Consiglio Direttivo del C.N.C., che raccoglie le designazioni espresse dai Gruppi Corali.

4 – Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati,

senza limiti di mandato.

5 – Alla scadenza del mandato triennale i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica, nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

6 – Il Presidente del C.N.C. viene nominato dal CC, sulla base delle indicazioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del CDC, nella prima seduta utile successiva all'insediamento dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel frattempo svolge la funzione di Presidente del C.N.C. per la sola gestione ordinaria il componente con più anni di iscrizione al CAI.

7 – Il Presidente del C.N.C. non può rimanere in carica per più di due trienni consecutivi.

COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITA' ELLE CARICHE

Art. 6

1 – L'incarico di Presidente, di Componente del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica del C.N.C. è gratuito, è prestato a titolo volontario, non può essere retribuito e può essere affidato a soci del Sodalizio maggiorenni purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie, sia tecniche legate al mondo dei Gruppi Corali (componenti, segretari, presidenti, organizzatori degli stessi, ecc.), che culturali legate al mondo di settore (maestri, direttori, compositori, autori bibliografici, ecc.)

2 – E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali secondo specifico Regolamento approvato dal CC.

NOMINA DEI COMPONENTI

Art. 7

1 – Le proposte di incarico da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche (di cui all'art. 6 comma 1), la capacità sul campo in cui operare sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza. Candidature prive di curriculum verranno escluse. Non possono essere nominati componenti del C.N.C. soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni ogni candidato, prima di essere definitivamente incaricato, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta valida ai sensi di legge alla Direzione del CAI.

2 – Anche per i componenti del C.N.C. deve intendersi operante quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Generale con particolare riferimento a quanto previsto in materia di “Cariche sociali e incarichi”, “Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi” e “incompatibilità tra cariche sociali”.

3 – I componenti del C.N.C. per i quali sorgano o vengono comunque accertate condizioni di ineleggibilità decadono con provvedimento deliberato dal CC e dallo stesso saranno sostituiti.

4 – Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo, non dia contributi significativi alle attività programmate può essere sostituito dal CC, su proposta del Consiglio.

5 – Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti del C.N.C. per qualsiasi motivo decaduti o l'eventuale integrazione con nuovi componenti, il CC provvede ad assegnare l'incarico.

6 – I componenti subentrati resteranno in carica sino al termine naturale del mandato dell'organismo di cui fanno parte.

COMPITI E ATTIVITA'

Art. 8

Compiti del Consiglio Direttivo.

Nella sua prima riunione d'insediamento:

- propone il Presidente;
- elegge il Vicepresidente;
- individua e nomina i Referenti territoriali di macroaree ove insistono i Gruppi Corali del C.A.I..

Nella riunione successiva la nomina del Presidente da parte del CC:

- affida specifici incarichi al Vicepresidente ed ai rimanenti Componenti del CD (coordinamento iniziative rivolte ai Referenti territoriali ed ai Gruppi Corali, coordinamento attività del Conservatore dell'Archivio storico/artistico, elaborazione proposte dei programmi ordinari e progetti specifici, gestione del fondo cassa di cui al successivo art 18, gestione dei beni in dotazione al CNC, ecc.);
- nomina i componenti della Commissione Artistica dopo averne individuato il numero e valutati i

curricula;

- può richiedere al CDC la nomina di esperti per le seguenti collaborazioni:

a - Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del C.N.C. e, in tal caso, non ha diritto di voto;

b – Conservatore.

Il Consiglio Direttivo del C.N.C. svolge inoltre le seguenti attività:

- approva i programmi del C.N.C. da sottoporre al CDC e CC per quanto di loro competenza;

- redige le proposte di modifica del regolamento C.N.C. da sottoporre al CDC ed al CC per quanto di rispettiva competenza;

- raccoglie opere musicali italiane e straniere utili per la conoscenza, lo studio e la valorizzazione della cultura montana in ogni suo aspetto, anche prevedendo la partecipazione di propri componenti a eventi musicali di settore, quando utile per conoscerne l'evoluzione e tenere contatti con le produzioni culturali conseguenti;

- cura la pubblicazione sulla stampa sociale, su eventuali cataloghi a stampa e sul portale del CAI delle attività musicali dei Gruppi Corali C.A.I.;

- promuove e realizza direttamente o in collaborazione con produzioni esterne al CAI la realizzazione di eventi e progetti che siano in sintonia con le finalità del Sodalizio;

- promuove e organizza direttamente, o in collaborazione con altri enti, manifestazioni musicali di prestigio, trasmissioni e interventi sulla rete, per far conoscere e valorizzare, nel merito dei propri scopi istituzionali e l'attività dei Gruppi Corali CAI;

- organizza specifiche attività e corsi di carattere artistico-informativo al fine di preparare fra i soci del CAI figure volontarie in grado di organizzare nell'ambito delle Sezioni e dei Gruppi regionali eventi e manifestazioni inerenti la valorizzazione della Coralità;

- ricerca forme di collaborazione con Organismi esterni al CAI.

Art. 9

Compiti del Presidente:

- rappresenta il C.N.C.;

- convoca le riunioni del C.D., almeno due volte l'anno, e della Commissione Artistica secondo le esigenze, e ne presiede le sedute;

- presenta al CC e al CDC i programmi approvati dal C.D. e la relazione annuale dell'attività svolta dal C.N.C.;

- mantiene rapporti con i Referenti del CDC, del CC e la Direzione del CAI;

- mantiene rapporti con le altre componenti del C I;

- è affidatario e responsabile dei beni in dotazione al C.N.C. così come individuato nell'inventario dei beni patrimoniali del Club Alpino Italiano;

- ha l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede legale, responsabile del patrimonio, di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni affidati al C.N.C.;

- può delegare al Vicepresidente particolari funzioni di sua competenza;

- in caso di suo impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art.10 - Compiti del Segretario

- redige e conserva i verbali delle riunioni;

- cura la tenuta dei bilanci approvati dal C.D.;

- svolge, in accordo con la Direzione del C.A.I., compiti ulteriori affidatigli dal C.D.

Art.11 – Commissione Artistica.

E' composta da un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo.

E' Organo consultivo del Consiglio Direttivo, nel merito di precise mansioni definite dallo stesso ed in particolare:

- individuazione delle linee guida di carattere artistico;

- segnalazione di inizia e di particolare rilevanza in ambito nazionale ed internazionale;

- proposte, di organizzazione o partecipazione a corsi, stage, manifestazioni;

- formulazione di indirizzi per la realizzazione di pubblicazioni, CD, DVD, concorsi od iniziative similari da segnalare al C.D. per la stesura dei relativi programmi di competenza dello stesso.

ARCHIVIO ARTISTICO

Art. 12

a - L'Archivio artistico raccoglie le opere individuate dal C.N.C.; suo compito è conservarlo presso la Biblioteca nazionale presso il Museo Nazionale della Montagna, e renderlo disponibile sotto forma di patrimonio informatico nell'apposito sito del C.A.I.

b - Alla gestione dell'Archivio è preposto il Conservatore, tecnicamente specializzato ed avente esperienza e cultura alpinistica e montana.

c - Il Conservatore, nello svolgimento delle funzioni cui è preposto, riferisce al componente del C.D. da questo delegato.

d - La dotazione dell'Archivio consiste nella raccolta e conservazione, sia fisica sia virtuale, di pubblicazioni cartacee inerenti il canto corale popolare, incisioni di tutti i tipi, dischi, CD, DVD, altro materiale attinente.

e - In caso di richiesta di prestito, per quelle parti di patrimonio dichiarate disponibili dal CNC, da parte di enti esterni al CAI, scuole, associazioni o altro (è escluso il prestito a singoli privati), l'ente richiedente deve attenersi alle norme in vigore presso la Biblioteca nazionale.

DECADENZA DEL C.N.C.

Art. 13

Il CC ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del C.D. e disporre il commissariamento del C.N.C. con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.

RAPPORTI CON CDC E CC

Art. 14

Il Presidente del C.N.C. dovrà sempre informare con sollecitudine i referenti di CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

FUNZIONAMENTO

Art. 15

1 - Il C.D. si riunisce su convocazione del suo Presidente (o del Vicepresidente in caso di impedimento del medesimo) o del Presidente Generale. Copia della convocazione è inoltrata al Presidente Generale, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e CC.

2 - Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei componenti del C.D. nella riunione successiva. Copia dei verbali approvati viene trasmessa ai referenti di CDC e CC e alla Direzione che provvede a inoltrarla ai componenti del CDC e CC.

Art. 16

1 - Le riunioni del C.D. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2 - Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti fatta salva la verifica della validità delle riunioni ai sensi del precedente comma 1. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del C.N.C.

3 - Se ritenuto opportuno, il Presidente del CNC può invitare alle riunioni persone esterne al C.D. e al CAI.

4 - Il C.D. può segnalare al CDC e alla Direzione l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso; in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

Art. 17

1 - Le spese per le attività e il funzionamento del C.N.C. sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte del CDC e del CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI nonché del Regolamento interno per il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi centrali.

Art. 18

1 - Entro il 31 agosto di ogni anno il Presidente del C.N.C. presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.

- 2 – Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del C.N.C. presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti.
- 3 – I programmi e i budget previsionali di spesa, le relazioni, nonché gli inventari e i relativi aggiornamenti dei beni affidati al C.N.C. verranno redatti dal C.D. medesimo.
- 4 – Il CC esamina e approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività del C.N.C.
- 5 – Il CDC approva il budget di spesa del C.N.C.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

1 – Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC, su proposta del CDC secondo le modalità previste dallo Statuto.

2 – Il C.D. può proporre al CDC eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

Art. 20

Su proposta del Consiglio Direttivo, sono ammessi a partecipare alle attività del CNC anche cori non appartenenti al CAI, per motivi di vicinanza statutaria degli obiettivi, di opportunità di accesso comune a finanziamenti e per comprovata competenza. I limiti e le forme di collaborazione dovranno essere definiti, previa approvazione del Comitato Centrale, con apposita convenzione firmata tra le parti.